



N. R.G. 3581/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale collegiale composto da:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - dott. Michele GUERNELLI | Presidente rel. est. |
| - dott. Antonio COSTANZO | Giudice |
| - dott. Vittorio SERRA | Giudice |

pronuncia la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **3581/2024** promossa da:

Parte_1 (avv. M. De Matteis)

ATTRICE

Nei confronti di

Controparte_1 (Avv. N. G. Ruffini, G.C. Ruffini)

CONVENUTA

Le parti hanno così precisato le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 13.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.:

Per l' attrice:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito • accertare il diritto della sig.ra **Parte_1** ,per effetto del recesso dalla società avvenuto il 13 febbraio 2021, alla liquidazione della quota sociale da questa versata nella sua qualità di socia lavoratrice della Cooperativa Sociale Cò d'Enza , nella misura richiesta da parte attrice. • condannare la **Controparte_2** P.IVA **P.IVA_1** , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della sig.ra **Parte_1** della somma di € 4.600,00, o della maggior o minore somma accertata in corso di giudizio, oltre agli interessi legali con decorrenza a partire dalla data di approvazione del bilancio di esercizio 2021 (30 giugno 2022) sino al soddisfo e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.*



Per la convenuta:

“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l’Ill.mo Tribunale adito: In via preliminare DICHIARARE ai sensi dell’art. 819-ter c.p.c. incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria di cui all’art. 37 dello Statuto della Parte_2 che devolve la controversia alla cognizione di Arbitri rituali. Nel merito RESPINGERE ogni avversa domanda e richiesta siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula per i motivi meglio esposti in atti comunque assolvendo Parte_2 da ogni pretesa. CONDANNARE l’attrice a rifondere in favore di Parte_2 [...] tutte le spese, le anticipazioni e gli onorari di lite oltre IVA e cpa.”

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi l’intestata Sezione specializzata in materia di impresa, esponendo d’esser stata socia lavoratrice della cooperativa convenuta con mansioni di operatrice socio sanitaria dal 2.1.2014 al 13.2.2021, data delle dimissioni e dell’accoglimento del recesso da socia da parte dell’organo amministrativo. Aveva quindi chiesto il rimborso delle quote sociali versate nel periodo, ridotte in proporzione alle perdite o al patrimonio netto effettivo, da calcolare ex art. 2535 c.c. entro i 180 giorni successivi (27.11.2022) all’approvazione del bilancio 2021(30.4.2022) . Le erano stati liquidati a novembre 2022 però solo euro 26,72, sottraendo alla quota da restituire la quota di capitale sottoscritto e non versato di euro 4.600. Dopo una propria successiva richiesta di integrale liquidazione, le erano poi stati richiesti ancora euro 4.500 allo stesso titolo, pur avendo controparte già illegittimamente decurtato come sopra il dovuto.

La differenza sarebbe derivata da un aumento di capitale a pagamento sottoscritto dai soci preesistenti, del 2014-2015 ex art. 2524 c.c., che però era stato deliberato senza diritto di opzione e non per atto notarile; in ogni caso la cooperativa era decaduta dalla possibilità di richiedere i conferimenti non versati, essendo decorso l’anno ex art. 2536, 1° co .c.c.. Negava quindi che vi fosse possibilità di



compensazione tra le quote effettivamente versate e quelle dovute prima del recesso.

Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di euro 4.600, oltre accessori.

2. **Si costituiva** Controparte_1. Eccepiva preliminarmente l'incompetenza di questa Sezione in ragione della clausola compromissoria dell'art. 37 dello statuto, che devolve ad arbitri rituali *“tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio”*, arbitri nominati dalla Camera Arbitrale e della Conciliazione della Cooperazione.

Nel merito deduceva che: (i) al 13.2.2021 la socia aveva solo comunicato il suo recesso, e successivamente la società aveva più volte chiesto il versamento delle quote sottoscritte, fino ad una messa in mora del 21.10.2022; (ii) l'art. 2535 c.c. e l'atto costitutivo cui rinvia (art. 13) prevedono la liquidazione della quota detratta le somme ancora dovute e (art. 14) con possibilità di compensazione; (iii) non vi era alcuna decadenza ex art. 2536 c.c., decorrendo il termine dalla data di accoglimento della domanda di recesso ex art. 10 dello statuto; (iv) le delibere di aumento del capitale sociale non modificano nelle cooperative l'atto costitutivo essendo il capitale variabile, quindi le delibere 2015-2016 erano valide e comunque non erano state impugnate; (v) nessuna somma era dunque dovuta per liquidazione della quota sociale.

Chiedeva dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito ex art. 819 ter c.p.c. considerato anche l'art. 808 quater c.p.c.; nel merito il rigetto della domanda.

3. Parte attrice contestava l'eccezione di incompetenza rilevando che la stessa non era più socia e che era stata esperita procedura di negoziazione assistita, che aveva integrato la relativa condizione di procedibilità; ha chiesto esibizione del libro soci e CTU per determinare il valore della quota da liquidare.



Dopo le memorie ex art. 171 ter c.p.c. la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 13.2.2025 previe memorie ex art. 189 c.p.c., senza istruttoria, per la rimessione della causa al collegio; le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.

4. Va accolta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza a favore degli arbitri rituali.

Chiaro è infatti il tenore della clausola compromissoria sopra riportata; nel caso concreto la controversia verte anche sul momento di effettivo scioglimento del rapporto sociale (se e quando si sia verificato il recesso), sul contenuto e sugli effetti del recesso stesso, ed avendo fatto valere la parte attrice al riguardo la sua qualità di socia, ai fini della liquidazione.

In ogni caso l'art. 808 quater c.p.c. estende la *vis* attrattiva dell'arbitrato a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto, sicché non è possibile porre in dubbio la competenza ex art. 37 dello statuto della convenuta.

Non può in contrario neppure invocarsi l'esperita procedura di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, posto che la condizione di procedibilità per proporre domanda giudiziale da un lato non significa che sia altrimenti preclusa, oltre alla giurisdizione statale, anche quella arbitrale; dall'altro che, se invece si ritiene che la domanda sia condizionata alla negoziazione, questa condizione (qui avverata) non riguardi anche il giudizio arbitrale.

Sembra comunque plausibile che la negoziazione assistita, prodromica al processo come la mediazione, in generale non possa comportare implicita rinuncia al giudizio arbitrale in favore della giurisdizione statale, posto che l'art. 9 1° co. d.l. 132/2014 prevede che *“I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.”*, dal che si deduce che un arbitrato può essere proposto dopo una negoziazione assistita avente lo stesso oggetto, e che l'arbitrato



è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che non esclude la negoziazione assistita.

Va in conclusione dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito, in ragione della competenza arbitrale di cui sopra.

5. La pronuncia sulle spese è contenuto necessario di questo provvedimento; se ne dispone tuttavia la compensazione per un terzo, stante la novità della questione inerente i rapporti tra arbitrato e negoziazione assistita (parametri fra i minimi e i medi).

P.Q.M

Il Tribunale ogni altra diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

visti gli artt. 38,187, 279, 819 ter c.p.c.

1. dichiara la propria incompetenza, essendo la controversia da devolvere ad arbitrato rituale;
2. condanna *Parte_1* al pagamento dei due terzi delle spese di lite in favore di *Controparte_1* che si liquidano per l'intero in euro 2.000 per onorari, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.

Bologna 19.2.2025

Il Presidente rel. est.
Dott. Michele GUERNELLI